

COMUNE DI SALASSA

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6****OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** addì ventitre del mese di marzo alle ore **21,15** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

ANSINELLO Giuseppe  
 BIANCHETTA Marianna  
 GELMINI Sergio  
 CAVALETTO Maria  
 SCALESE Rosario  
 MOSSO Livio  
 BORGARO Olga  
 LORENZATTI Anita  
 VALLERO Massimo  
 SPEZZATTI Pier Carlo  
 VEZZETTI Enrico  
 ROMANELLI Mirko  
 CAPPÀ Nicoletta

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:	Presenti 11
,ROMANELLI Mirko, CAPPÀ Nicoletta	Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sig. ANSINELLO Ing. Giuseppe nella sua qualità di Sindaco;  
 partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,c.4 a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale dr.ssa Grandi Maria Teresa.

Il presidente dichiara aperta la discussione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine per effettuare il versamento in acconto, ovvero entro il 16 Giugno ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 %  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %  
riduzione fino allo 0,1 %.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui a presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

**DATO ATTO** che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

**TENUTO CONTO** che nelle more di approvazione dell'apposito Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

*Il Consigliere Spezzatti esprime perplessità sul 9,1 delle seconde case. Ritiene che sarebbe stato meglio introdurre l'addizionale IRPEF che grava mensilmente sul reddito e pertanto risulta meno invasiva e pesante per il cittadino. Esprime inoltre una seconda perplessità sui tempi nel senso che sarebbe stato meglio, a suo avviso, aspettare ed approvare il bilancio e le aliquote considerate le incertezze che ancora permangono su questa imposta.*

*Il Sindaco spiega che la fretta è dovuta ad esigenze di operatività, per poter procedere nelle iniziative degli investimenti previsti nel bilancio 2012.*

*Il Vice- Sindaco dichiara che se si fosse introdotta l'addizionale IRPEF si doveva mettere allo 0,4 per mille e comunque anche l'I.M.U. al 5% sulla prima casa per poter equilibrare il bilancio. Il dubbio sulla scelta comunque rimane.*

Con votazione palese

Favorevoli 9, contrari 2 (Spezzatti e Vezzetti), su 11 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di dare atto che con separato atto questo Consiglio Comunale provvederà all'approvazione di apposito Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, entro il 16 Giugno 2012 ;
- 3) di dare atto che quanto stabilito con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
  - **ALIQUOTA DI BASE 0,91 %**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5%**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %**
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2012 ;
- 6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno contemplati nel previsto Regolamento ;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Con votazione palese

Favorevoli 9, contrari 2 (Spezzatti e Vezzetti), su 11 consiglieri presenti e votanti

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 18/8/2000 n. 267

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

PEZZENDA Geom. Flavio



IL SEGRETARIO COMUNALE

GRANDI Dr.ssa Maria Teresa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(ANSINELLO Ing. Giuseppe)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lds. n. 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/10/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

28 MAR 2012

li, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data

28 MAR 2012



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Maria Teresa GRANDI)